

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2293 del 29/04/2026
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis - L.R. n. 21/04 e s.m.i. - DGR n. 1795/16. Le Terre del Bio Societa' Agricola s.s. Aggiornamento per Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. DET-AMB-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i. rilasciata per lo svolgimento dell'attivita' IPPC di allevamento intensivo di suini (Punto 6.6 lettera b. Allegato VIII D.Lgs 152/06, Parte II) svolta nell'installazione esistente sita in comune di Alfonsine (Ra), localita' Villa Pianta, Via Reale Lavezzoli n. 37/A
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2404 del 28/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventinove APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. n. 21/04 e s.m.i. - DGR n. 1795/16.
LE TERRE DEL BIO SOCIETÀ AGRICOLA S.S. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) N. DET-AMB-2020-3311 DEL 16/07/2020 E S.M.I. RILASCIATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI (PUNTO 6.6 LETTERA B. ALLEGATO VIII D.LGS 152/06, PARTE II) SVOLTA NELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE SITA IN COMUNE DI ALFONSINE (RA), LOCALITÀ VILLA PIANTA, VIA REALE LAVEZZOLI N. 37/A.

LA TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che con Determinazione n. DET-AMB-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al gestore **Le Terre del Bio Società Agricola s.s.**, avente sede legale in comune di Alfonsine (RA), località Villa Pianta, Via Reale Lavezzoli n. 37/A (P.I. 02523420392), per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo suinicolo (punto 6.6, lettera b., dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) svolta presso l'installazione sita in comune di Alfonsine (RA), località Villa Pianta, Via Reale Lavezzoli n. 37/A;

VISTA la **comunicazione ex art. 29-nonies**, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., trasmessa dal gestore **Le Terre del Bio Società Agricola s.s.**, (P.I. 02523420392) in data 17/11/2025 (acquisita al ns. PG/2025/203319 del 17/11/2025) tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, comprensiva del versamento delle spese istruttorie dovute pari ad euro 250,00 effettuato in data 04/11/2025, inerente l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i. per modifica non sostanziale riguardante la variazione delle modalità di gestione degli effluenti prodotti di seguito sintetizzate:

- riduzione della quota di liquami avviati all'impianto di compostaggio adiacente all'allevamento da circa 14.000 mc a 5.000 mc;
- riattivazione dei n. 5 bacini di stoccaggio in terra (lagoni) per lo stoccaggio dei liquami prodotti;
- modifica dell'utilizzo dei bacini di stoccaggio da "casi emergenziali" a "gestione ordinaria".

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e s.m.i.* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Nelle more dell'adozione del nuovo regolamento, in cui in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- la V^a Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006, la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2306 del 28/12/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – approvazione sistema di reporting settore allevamenti"
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";

- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C136 del 6/05/2014, recante "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE del 24 Novembre 2010 sulle emissioni industriali";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 recante disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento;
- il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n. 2 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 19 gennaio 2026, recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 151/2025 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, che individua le strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni ambientali e Energia), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia - SAE), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori in materia di ambiente e di energia;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia) n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione all'interno della medesima Area e dei relativi Servizi (Servizio Autorizzazioni ambientali ed Energia - SAE);

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO ATTO che per il settore di attività IPPC in oggetto è stata emanata la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE;

DATO ATTO altresì che per l'applicazione e la valutazione delle Conclusioni sulle BAT disposte per il settore allevamento sono state emanate dalla Direzione Tecnica di ARPAE le seguenti indicazioni applicative:

- Determinazione n. Det-202-336 del 24/04/2020 avente ad oggetto "Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida "Allevamenti Intensivi di pollame o di suini: schema Riesame AIA e Allegato tecnico" Rev. 0";
- Determinazione n. Det-202-337 del 24/04/2020 avente ad oggetto "Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida per l'applicazione e la valutazione delle Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame o di suini e ulteriori indicazioni applicative. Rev. 0.";

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, della L.R. 21/2004 e s.m.i. e della D.G.R.1795/2016 dal Responsabile del procedimento, con riferimento alla pratica ARPAE n. 35982/2025, emerge che:

- la modifica proposta si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto previsto nella V Circolare Regionale del 01/08/2008 - PG/2008/187404 della Regione Emilia Romagna. In particolare, la modifica rientra nel caso di "modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA";
- le suddette modifiche non comportano alterazioni ambientali significative negative rispetto a quanto già valutato per lo svolgimento dell'attività IPPC e non determinano aumento della potenzialità già autorizzata;
- in data 11/06/2025 questo Servizio ha provveduto a richiedere supporto tecnico istruttorio al competente Servizio Territoriale ARPAE - Unità IPPC-VIA (ns. PG/2025/206422 del 20/11/2025) con riferimento alla matrice emissioni odorigene e il parere relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo,

tale per cui il Servizio Territoriale ha provveduto a trasmettere il contributo redatto dal Servizio Sistemi Ambientali, acquisito con nota PG/2025/225135 del 17/12/2025;

- in data 22/12/2025 questo Servizio, valutata la documentazione allegata alla Comunicazione di modifica e tenuto conto del contributo del Servizio Territoriale, ha provveduto a richiedere integrazioni documentali con nota ns. PG/2025/228618 del 22/12/2025, comunicando contestualmente la sospensione dei termini del procedimento;
- in data 15/01/2026 il gestore ha trasmesso nota di richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa, acquisita al ns. PG/2026/7805 del 16/01/2026, concessa da questo Servizio per un tempo pari a 60 giorni, con nota PG/2026/8827 del 19/01/2026 nella quale viene altresì confermato il permanere della sospensione dei tempi istruttori;
- in data 19/03/2026 il gestore ha provveduto alla trasmissione, tramite Portale IPPC-AIA, della documentazione integrativa richiesta con la succitata nota, acquisita al ns. PG/2026/51844 del 20/03/2026, ritenuta sufficientemente completa al fine del riavvio dei termini istruttori;
- con nota ns. PG/2026/54801 del 25/03/2026 questo Servizio ha provveduto a richiedere al Servizio Territoriale ARPAE - Unità IPPC-VIA la relazione tecnica in riferimento alla matrice emissioni odorigene, comprensiva del parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo;
- in data 13/04/2026 è stato acquisito il parere del Servizio Territoriale ARPAE (ns. PG/2026/66313 del 13/04/2026) riguardante il parere sul Piano di monitoraggio e controllo dell'installazione, reso ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal quale emerge l'accoglimento della modifica proposta con aggiornamento delle prescrizioni;
- il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i.;

VALUTATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, emerge che:

- con riferimento alle **emissioni di ammoniaca dall'intera installazione**, la riduzione della quota di liquami avviati all'impianto di compostaggio, adiacente all'allevamento, da circa 14.000 mc a 5.000 mc comporta la diminuzione delle emissioni derivanti dal trattamento incrementando quelle dalla fase di stoccaggio.

Fasi di allevamento	Emissioni stato attuale		Emissioni stato futuro	
	<i>BAT Tool – Ammoniaca (t/anno di NH₃)</i>	<i>BAT Tool – Metano (t/anno di CH₄)</i>	<i>BAT Tool – Ammoniaca (t/anno di NH₃)</i>	<i>BAT Tool – Metano (t/anno di CH₄)</i>
<i>Stabulazione</i>	4,276	22,489	4,276	3,744
<i>Trattamento</i>	2,452 ¹		0,883	
<i>Stoccaggio</i> ²	0,610		2,642	
<i>Spandimento</i> ³	6,372		3,799	
TOTALI	13,710		11,600	

¹ I valori sono riferiti all'impianto di trattamento in capo ad altra azienda
² Comprende allevamento e impianto di trattamento

Per fronteggiare tale situazione, l'azienda oltre a dichiarare la formazione del crostone naturale a copertura dei bacini di stoccaggio, ha previsto l'effettuazione di eventuale spandimento del 70% del liquame con una tecnica ad alta efficienza (iniezione profonda a solchi chiusi) che permette l'interramento entro le 4 ore. Si conferma che la gestione aziendale degli effluenti prevede la cessione totale dei liquami prodotti, tale per cui l'emissione dalla fase di spandimento è generalmente nulla, tuttavia viene comunque considerato l'eventuale contributo qualora l'Azienda decidesse di avviare in proprio l'attività di utilizzazione agronomica.

- relativamente alla **gestione dei bacini di stoccaggio in terra (lagoni)**, che vengono riattivati per un uso ordinario e non più emergenziale come precedentemente autorizzato, si ritiene al momento sufficiente la copertura con crostone naturale, in quanto strutture esistenti e conformi all'applicazione della BAT17.b. **Resta fermo che la Ditta dovrà comunque provvedere ad adeguare tali strutture di stoccaggio ai sensi del PAIR2030 entro il 01/01/2030** (fatte salve eventuali proroghe disposte dalla Regione Emilia Romagna);
- relativamente alla **riattivazione dei bacini di stoccaggio in terra (lagoni)**, la capacità utile risulta sufficiente per il contenimento del liquame prodotto avviato a stoccaggio pari a circa 9.000 mc/anno, rispetto ai complessivi 14.000 mc/anno circa prodotti, come di seguito dimostrato:

Produzione massima liquame (m³/anno)	Liquame avviato allo stoccaggio (m³/anno)	Acque (meteoriche/lavaggio) confluenti nei liquami (m³ /anno)	Volume totale liquami allo stoccaggio (m³ /anno)
14.654	9.000	1.000	10.654

La ditta dispone delle seguenti strutture di stoccaggio per gli effluenti non palabili:

Stoccaggio	Volume utile (mc)	Necessità di stoccaggio (180 giorni) mc + franco di sicurezza 15%	Data ultimo collaudo
Bacini in terra n. 1 – n.5	7.055	6.042	2025

Il calcolo è effettuato in conformità al RR n. 1/2011, vigente per i bacini di stoccaggio in terra esistenti, come disposto dal R.R. n. 2/2024, nell'Allegato III, paragrafo 1.2.

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento istruttorio e della redazione del presente atto è il Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna, Ing. Marcella Chiri;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia (www.arpae.it);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta del Responsabile del Procedimento amministrativo, Ing. Marcella Chiri, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE

DETERMINA

1. **di considerare** la variazione proposta in data 17/11/2025 dal gestore de **Le Terre del Bio Società Agricola s.s.**, avente sede legale in comune di Alfonsine (RA), località Villa Pianta, Via Reale Lavezzoli n. 37/A (P.I. 02523420392) come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** n. DET-AMB-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i., ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. **di aggiornare** l'AIA n. DET-AMB-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i. in relazione alle variazioni proposte, come illustrate nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata il 17/11/2025 (acquisita al ns. PG/2025/203319 del 17/11/2025) e successivamente integrate con documentazione del 19/03/2026 (acquisita al ns. PG/2026/51844 del 20/03/2026), già citate in premessa e di seguito sintetizzate:
 - riduzione della quota di liquami avviati all'impianto di compostaggio adiacente all'allevamento da circa 14.000 mc a 5.000 mc;
 - riattivazione dei n. 5 bacini di stoccaggio in terra (lagoni) per lo stoccaggio dei liquami prodotti;
 - modifica dell'utilizzo dei bacini di stoccaggio da "casi emergenziali" a "gestione ordinaria".
3. **di stabilire che** la Tavola 2 "Planimetria di riferimento generale allevamento" datata 15-01-2026, acquisita al ns. PG/2026/51844 del 20/03/2026 è parte integrante del presente atto;
4. **di stabilire che, entro 30 giorni dalla ricezione del presente atto**, la Ditta dovrà **dotarsi di un'asta graduata**, o di un sistema alternativo, per la misurazione del livello dei liquami all'interno dei bacini di stoccaggio. Tale adempimento dovrà essere comunicato entro la medesima scadenza tramite PEC ad ARPAE di Ravenna;

5. **di aggiornare** l'AIA n. DET-AMB-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i. in relazione alle modifiche, già citate e valutate nelle premesse, integrando i seguenti capitoli come specificatamente definito nell'**Allegato tecnico "Aggiornamento delle Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"** parte integrante e sostanziale del presente atto:
- a) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C – **Capitolo C1.2 - Descrizione del ciclo produttivo, viene viene aggiornato con lo stato modificato** come definito nell'Allegato tecnico;
 - b) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C – **Capitolo C2.1 - Emissioni in atmosfera e Capitolo C2.4 - Gestione degli effluenti, viene aggiornato con lo stato modificato** come definito per singola matrice nell'Allegato tecnico;
 - c) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C - **Capitolo C3.1 - Confronto con le BAT Conclusion - Settore allevamenti, BAT 17 - BAT 18 - BAT 19 - BAT 20 - BAT 21 - BAT 22, viene aggiornato con lo stato modificato** come definito nell'Allegato tecnico;
 - d) Quanto prescritto nell'Allegato - Sezione D - **Capitolo D2.6.2 - Protezione del suolo e delle Acque sotterranee** (prescrizioni n. 4 - n. 5) viene sostituito **con lo stato modificato** come definito nell'Allegato tecnico al presente atto (prescrizioni n. 4-bis, n. 5-bis e 6-bis);

DETERMINA inoltre

- 6. **di confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con Determinazione n. DET-AMB-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i.;
- 7. **di mantenere fissato il termine di validità dell'Autorizzazione** n. DET-AMB-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i. **al 15/07/2030**, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, fatto salvo che la presente Determinazione è comunque soggetta a Riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, comma 4) del D.Lgs. 152/06, Parte II;
- 8. **di stabilire che** la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida sino al completamento delle procedure di fine vita dell'installazione;
- 9. **di inviare**, ai sensi della L.R. n. 21/2004 e s.m.i. e della D.G.R. n. 1795/2016, il presente atto alla Ditta, al Comune e ad eventuali Enti interessati per il tramite dello SUAP territorialmente competente;
- 10. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 in relazione al presente atto;
- 11. **di dare atto altresì** che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 12. **di rendere noto che**, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;
- 13. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

- 14. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"
Ing. Francesca Chemeri

ALLEGATO TECNICO

RIESAME AIA

AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. DET-AMB-2020-3311 del 16/07/2020 e S.M.I. (a seguito delle modifiche proposte dal gestore in data 17/11/2025)

LE TERRE DEL BIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

Le Terre del Bio s.s.

Sede Legale: Comune di Alfonsine, Località Villapianta, Via Reale Lavezzola n. 37/A (P.I. 02523420392);

Sede Installazione: Comune di Alfonsine, Località Villapianta, Via Reale Lavezzola n. 39/A.

Categoria di attività di cui all'art. 6, comma 13, della Parte Seconda, del D.Lg. 152/06 e s.m.i. Titolo III-bis, Allegato VIII:

Punto 6.6. lettera b) "impianto per l'allevamento intensivo con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)".

Riferimento interno Pratica ARPAE n. 35982/2025

C - SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Restano invariati rispetto a quanto previsto nella Determinazione AIA n. Det-Amb-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i. tutti i Capitoli e relativi paragrafi non citati

C1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE, AMBIENTALE, E DESCRIZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO.

C.1.2 - Descrizione del Ciclo Produttivo

Assetto attuale

Come descritto nella Determinazione AIA n. Det-Amb-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i.

Assetto impiantistico modificato con comunicazione del 17/11/2025

La modifica proposta riguarda:

- modifica della gestione effluenti prodotti dall'allevamento, con cessione totale degli effluenti prodotti in parte per l'utilizzazione agronomica e in parte all'impianto di compostaggio (trattamento di digestione aerobica del liquame miscelato a substrato vegetale) per la produzione di compost destinato ad uso agricolo (fertilizzazione).
- ripristino della fase di stoccaggio liquami nei n. 5 bacini di stoccaggio in terra (lagoni) presenti presso l'allevamento, per un volume utile di stoccaggio di 7.055 m³.

In seguito alle modifiche il ciclo produttivo avrà le seguenti caratteristiche tecniche:

Alllevamento di suini per produzione fattrici e carne da consumo	
Specie allevata	Suini grassi
Superficie utile di allevamento (SUA)	2.525,6 mq
Densità massima di allevamento suini in accrescimento	1 mq/capo
Potenzialità massima (n. capi autorizzati/ciclo)	2.496
Potenzialità effettiva (n. capi autorizzati/ciclo)	2.496
Peso vivo medio (kg/capo) in accrescimento (30-160)	90
Peso vivo medio massimo capi/allevati (t/ciclo)	224,64
Produzione e stoccaggio effluenti	
Volume max liquame prodotto (mc/a)	14.654
Azoto max prodotto (kg/a) da Regolamento Regionale n. 3/2017	23.712
Capacità stoccaggio liquami (mc)	7.055
Necessità di stoccaggio (180 giorni) (mc)	3.288
Tipologia gestione effluenti	Cessione a terzi del 100 % (produzione compost e utilizzo agronomico)

I liquami prodotti dall'allevamento vengono avviati tramite condotta dedicata ad un pozzetto di rilancio in cui è allocata la valvola a tre vie: il liquame destinato all'utilizzo agronomico (da parte dell'Azienda o di terzi, sulla base di regolare contratti) viene avviato ai bacini di stoccaggio, mentre la quota destinata alla produzione di compost viene inviata all'impianto di compostaggio tramite passaggio in tubazione interrata.

L'impianto di compostaggio è gestito da una ditta terza (Consorzio di cui fa parte anche il gestore dell'allevamento) ed essendo tecnicamente e funzionalmente connesso all'allevamento IPPC è stato autorizzato con Determinazione AIA n. DET-AMB-2020-3510 del 28/07/2020 e s.m.i. ai sensi della norma

regionale. La descrizione dell'impianto di trattamento, e delle aree accessorie annesse, sono dunque dettagliate nell'atto di riferimento.

Ai fini di stabilire le responsabilità nella gestione delle aree e delle attrezzature, si prende atto che il gestore Terre del Bio rimane responsabile della gestione dell'allevamento e dei bacini di stoccaggio liquami e quindi di tutte le aree identificate come di pertinenza dell'allevamento nella Planimetria Tavola 2 "Planimetria di riferimento generale allevamento" datata 15-01-2026, acquisita al ns. PG/2026/51844 del 20/03/2026. Si precisa inoltre che Terre del Bio dichiara di essere responsabile degli effluenti prodotti e della loro gestione

- a partire dall'allevamento (ricoveri) fino al pozzetto di rilancio dotato di valvola a tre vie;
- dal pozzetto di rilancio dotato di valvola a tre vie ai lagoni.
- dei n. 5 bacini di stoccaggio liquami e relative condotte di convogliamento liquami.

Dal pozzetto di rilancio liquami con valvola a tre vie verso il trattamento, la responsabilità ricade sul gestore dell'impianto di compostaggio (condotte, sacco elastomerico, stoccaggio compost, impianto e aree di pertinenza).

Non ci sono variazioni al ciclo produttivo, in riferimento alla gestione dell'allevamento, rispetto a quanto già precedentemente autorizzato

C2- VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO

C2.1 – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Assetto attuale

Come descritto nella Determinazione AIA n. Det-Amb-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i.

Assetto modificato con comunicazione del 17/11/2025

In seguito all'attuazione della modifica relativa alla gestione del liquame prodotto, in parte destinato all'impianto di compostaggio, funzionalmente connesso all'allevamento, ed in parte stoccato nei lagoni e destinato allo spandimento agronomico, si ha un incremento delle emissioni in atmosfera derivanti dalla fase di stoccaggio a fronte di una diminuzione di quelle derivanti dalla fase di trattamento.

Si rileva che l'azienda ha effettuato una stima emissiva considerando anche l'attività di spandimento eseguita in proprio, anche se generalmente tutta la quota destinata all'utilizzazione agronomica viene gestita tramite la cessione a ditte terze.

Per la **stima delle emissioni totali di ammoniaca** è stato utilizzato il software BAT-Tool Plus, modello di calcolo delle emissioni totali annue in atmosfera derivanti dalle diverse fasi di allevamento (stabulazione, trattamento, stoccaggio e spandimento su suolo) predisposto dal CRPA di Reggio Emilia e riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna. Il modello tiene conto dell'efficienza delle tecniche BAT, definite nel documento europeo BAT Conclusion pubblicato il 21/02/2017 per il settore allevamenti, adottate nelle singole fasi del ciclo produttivo (BAT Azienda), in termini di riduzione delle emissioni di ammoniaca rispetto al sistema di riferimento (REF - installazione che non utilizza tecniche BAT). Inoltre, permette di effettuare la **stima delle emissioni di ammoniaca da singolo ricovero**, sulla base della categoria di capo, della tecnica di stabulazione e dell'alimentazione (tramite l'inserimento dei dati riguardanti il bilancio di massa, che si basa anche sulla qualità dei mangimi utilizzati in termini di proteine e fosforo, il BAT Tool Plus stima la riduzione percentuale di azoto derivante dalle tecniche nutrizionali adottate e quindi del loro effetto sulle emissioni in atmosfera). Infine, è possibile stimare anche le **emissioni totali in atmosfera di metano e di altri gas serra** derivanti dall'intera installazione.

La tecnica BAT 23, definita nelle Bat Conclusions, prevede un'**analisi della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo**, tenendo conto delle tecniche BAT applicate nell'azienda agricola. Non sono previsti valori limite di emissione dell'ammoniaca, pertanto i valori di seguito riportati non hanno carattere prescrittivo, ma sono indicativi del mantenimento delle condizioni autorizzate.

Sulla base del Rapporto Bat Tool Plus presentato dalla Ditta, redatto sulla base della massima produttività aziendale (Potenzialità massima: n. 2.496 capi), si riscontra l'applicazione di tecniche BAT in tutte le fasi dell'allevamento, evidenziando una riduzione nell'emissione di ammoniaca, come dettagliato nella seguente tabella.

Allevamento di suini - Pot.max 2.496 capi - 224 t p.v.m.			
Fasi di allevamento	Emissioni NH3 REF (kg/anno)	Emissioni NH3* Aziendale (kg/anno)	Riduzione NH3 rispetto a REF (%)
Stabulazione	7.498	4.276	42%
Trattamento	0	833	0
Stoccaggio	4.099	2.642	36%
Spandimento	8.416	3.799	55%
Totale	20.012	11.600	42%
*valori non prescrittivi			

L'analisi delle emissioni tiene conto anche del contributo della distribuzione di effluenti, nonostante il gestore ceda a terzi tutti i liquami prodotti, in modo da avere una analisi globale delle emissioni dall'intero sito, e valutarne gli effetti qualora per esigenze l'Azienda intendesse svolgere spandimenti agronomici in autonomia. inoltre va precisato che il contributo del trattamento è di fatto in capo ad un altro gestore.

Per fronteggiare l'incremento derivante dal ripristino del regolare funzionamento dei bacini di stoccaggio, l'azienda ha previsto di adottare tecniche di spandimento che garantiscono l'interramento entro le 4 ore di circa il 70% dei liquami e i lagoni saranno dotati di crostone naturale.

Emissioni odorigene

L'Azienda ha redatto uno studio di impatto delle sostanze odorigene (Elaborato 11/10/2024 – PG/2025/203319 del 17/11/2025, aggiornato con Elaborato 20/02/2026 - PG/2026/51844 del 20/03/2026) ai sensi dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e del DD Mase n. 309/2023.

L'analisi tiene conto delle seguenti sorgenti principali:

S1 – Alimentazione;

S2 – Compostaggio;

S3 – Lagoni;

S4 – Camini stalle;

S5 – Vasca deposito compost

I ricettori sensibili individuati e considerati nello studio sono rappresentati da edifici isolati ad uso residenziale, posti fino a circa 3 km di distanza dai confini aziendali, i quali sono classificati tutti in Classe III con un valore di accettabilità pari a 3 Oue/mc, tranne il ricettore R23 (abitazione in centro abitato a 2.850 m dall'Azienda), che ricade all'interno della Classe II che prevede un valore di accettabilità pari a 2 Oue/mc.

La modifica proposta il 17/11/2025 prevede di inviare all'impianto di compostaggio una quota inferiore di liquame suinicolo (circa 5.000 mc/anno) rispetto alla precedente situazione. Tale variazione comporta la riattivazione ordinaria dei n. 5 bacini di stoccaggio che dovranno contenere i liquami (per un volume di circa 9.000 mc) destinati all'utilizzazione agronomica.

Tra le misure di mitigazione del potenziale incremento delle emissioni odorigene si dà atto della presenza della piantumazione perimetrale sui lati sud, est e nord e della presenza del crostone naturale a copertura dei bacini di stoccaggio.

Le verifiche strumentali odorigene effettuate dalla Ditta hanno evidenziato per la conformazione precedente, il rispetto dei limiti di accettabilità per tutti i ricettori individuati, e tale studio conferma altresì il rispetto di tali valori.

Dal momento che ad oggi non sono pervenute segnalazioni relative l'emissione di odori molesti riconducibili all'attività svolta dall'Azienda, compresa l'attività di digestione aerobica dei liquami, si ritengono sufficienti le azioni gestionali poste in atto dall'azienda, le quali devono essere mantenute nel tempo. Il Piano di Monitoraggio e Controllo viene quindi aggiornato con la verifica del mantenimento in buono stato delle opere di mitigazione previste per il contenimento delle emissioni odorigene.

Qualora in futuro si ravvisassero situazioni di disagio da parte dei ricettori sensibili, potrà essere richiesta l'esecuzione di una nuova analisi atta a definire le cause e l'adozione di ulteriori misure da adottare al fine di garantire il contenimento delle emissioni.

C2.4 – GESTIONE DEGLI EFFLUENTI**C2.4.1 - Assetto attuale**

Come descritto nella Determinazione AIA n. Det-Amb-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i.

C2.4.3 - Assetto modificato con comunicazione del 17/11/2025

In seguito alle seguenti modifiche:

- modifica della gestione effluenti prodotti dall'allevamento, con cessione di parte degli effluenti prodotti per l'utilizzazione agronomica e in parte all'impianto di compostaggio per la produzione di compost.
- ripristino della fase di stoccaggio liquami nei n. 5 bacini di stoccaggio in terra (lagoni).

l'assetto impiantistico/gestionale sarà il seguente:

Produzione effluenti

Non ci sono variazioni rispetto allo stato attuale. Resta fermo quanto descritto al paragrafo C.2.4.1.

Gestione effluenti

I liquami provenienti dai capannoni sono convogliati nella rete fognaria interna e in parte inviati, tramite tubazioni chiuse, al pozzetto di rilancio già presente e dotato di valvola a tre vie. Da qui, sempre tramite tubazioni chiuse, vengono rilanciati all'impianto di compostaggio, ove subiscono il processo di digestione aerobica tramite miscelazione e aerazione unitamente a substrato vegetale, per ottenere compost da utilizzare in agricoltura. In casi emergenziali, il liquame destinato al trattamento viene convogliato nel saccone elastomerico di capacità 200 mc. La gestione del liquame, delle condotte e attrezzature, dal pozzetto di rilancio verso il trattamento, è in capo a soggetto terzo.

La quota di liquame che non viene avviata a trattamento, viene invece convogliata, tramite tubazioni chiuse che convogliano al pozzetto di rilancio con valvola a tre vie, ai bacini di stoccaggio in terra (lagoni) collegati in sequenza tra di loro. La gestione dei liquami, dal pozzetto di rilancio compreso ai lagoni è in capo a Terre del Bio.

Nello specifico, Terre del Bio è responsabile della gestione e manutenzione della linea liquami dai ricoveri ai bacini di stoccaggio, compreso il pozzetto (valvola a tre vie di deviazione liquami) e di tutte le strutture, attrezzature, edifici, ecc comprese nell'area di pertinenza dell'allevamento individuata nella "Planimetria di riferimento generale allevamento" datata 15-01-2026, acquisita al ns. PG/2026/51844 del 20/03/2026. Resta quindi esclusa dalla sua gestione l'area di pertinenza dell'impianto di compostaggio, individuata nella medesima planimetria.

Trattamento effluenti

Una quota del liquame prodotto viene direttamente avviato all'adiacente impianto di trattamento liquami, gestito da Ditta terza. Il trattamento prevede l'aerazione di liquame tal quale unito a substrato vegetale, fino a stabilizzazione del prodotto. Il compost in uscita è materiale palabile compostato rispondente alle caratteristiche del "Ammendante Compostato Misto", certificato dal Ministero ai sensi del D.Lgs. 75/2010.

L'impianto è tecnicamente e funzionalmente connesso all'allevamento e pertanto autorizzato con AIA n. Det-Amb-2020-3510 del 28/07/2020 e s.m.i. di ARPAE.

Terre del Bio risulta essere un partecipata del Consorzio che lo gestisce, pertanto, anche considerata la vicinanza delle due installazioni (allevamento e compostaggio) si ritiene opportuno valutarne gli effetti ai sensi delle BAT Conclusions, associando la tipologia di trattamento alla tecnica di aerazione liquami prevista alla BAT 19. La tipologia di trattamento risulta in linea anche con la tecnica di nitro-denitro, sempre descritta alla BAT 19.

Per la descrizione dettagliata del funzionamento dell'impianto di compostaggio si rimanda all'AIA n. Det-Amb-2020-3510 del 28/07/2020 e s.m.i. di ARPAE.

Stoccaggio di effluenti non palabili

La modifica della gestione di quota parte degli effluenti prodotti presso lo stabilimento comporta il ripristino della fase di stoccaggio liquami nei n. 5 bacini di stoccaggio in terra (lagoni) presenti presso l'allevamento, e in precedenza utilizzati esclusivamente per fronteggiare casi emergenziali.

I dati di produzione autorizzati di liquami dai ricoveri restano invariati, in quanto non si hanno modifiche del ciclo produttivo, così come le acque piovane ricadenti nei bacini di stoccaggio.

Produzione massima liquame (m ³ /anno)	Produzione effettiva liquame (m ³ /anno)	Acque (meteoriche/lavaggio) confluenti nei liquami (m ³ /anno)	Azoto prodotto massimo (kg/anno)
14.645	14.645	1.000	24.700

La ripartizione del liquame è la seguente:

Produzione massima liquame (m ³ /anno)	Liquame avviato al trattamento (m ³ /anno)	Liquame avviato allo stoccaggio (m ³ /anno)	Acque (meteoriche/lavaggio) confluenti nei liquami (m ³ /anno)	Volume totale liquami allo stoccaggio (m ³ /anno)
14.654	5.000	9.654	1.000	10.654

La ditta dispone delle seguenti strutture di stoccaggio per gli effluenti non palabili:

Stoccaggio	Volume utile (mc)	Necessità di stoccaggio (180 giorni) mc + franco di sicurezza 15%*180	Data ultimo collaudo
Bacini in terra n. 1 – n.5	7.000	6.042	2025

Il calcolo della capacità utile dei bacini di stoccaggio è effettuato in conformità al RR n. 1/2011, vigente per i bacini di stoccaggio in terra esistenti, come disposto dal R.R. n. 2/2024, nell'Allegato III, paragrafo 1.2.

Sulla base della produzione di liquami, calcolata ai sensi del R.R. n. 2/2024, e della necessità di stoccaggio pari a 180 giorni, si evidenzia che la capacità utile dei bacini è sufficiente per lo stoccaggio della quota dei liquami avviati a stoccaggio, considerando che 5.000 m³ di liquami prodotti verranno direttamente inviati all'impianto di compostaggio, senza necessità di stoccaggio preventivo presso i n. 5 lagoni.

Resta inteso che, qualora il gestore intenda svincolarsi dalla cessione all'impianto di trattamento (e ad esempio avviare tutto il liquame tal quale prodotto allo stoccaggio), la potenzialità massima dei capi sarà strettamente correlata alla disponibilità di volume utile di stoccaggio. Tale situazione deve essere preventivamente comunicata ai sensi di legge.

La riattivazione dei bacini di stoccaggio può comportare anche il ripristino della formazione di chiarificato che il gestore può utilizzare per effettuare i periodici e frequenti lavaggi delle stalle.

I bacini di stoccaggio sono dotati di copertura con crostone naturale. Tale soluzione si ritiene sufficiente, in quanto considerata tecnica BAT seppure di bassa efficienza, in quanto i bacini sono esistenti. Resta fermo che l'Azienda è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni del PAIR 2030 entro i tempo previsti dallo stesso.

La gestione e la manutenzione dei bacini di stoccaggio liquami, nonché le perizie di collaudo, e le analisi dei piezometri di riferimento, restano in capo al gestore Terre del Bio.

Piezometri

E' presente e attivo il monitoraggio delle acque sotterranee tramite la rete piezometrica per l'effettuazione delle opportune verifiche d'insieme del sito (allevamento e impianto).

In particolare, sulla base della direzione di falda e delle strutture che restano in capo a Terre del Bio, si ritengono rappresentativi del sito di allevamento i piezometri già esistenti n. S6, n. S7 e S8, mentre il piezometro S5, a monte dell'impianto di compostaggio, è di responsabilità del gestore dello stesso (come anche le analisi su esso).

E' inoltre presente un piezometro considerato come "bianco" e installato a monte dei ricoveri.

Sulla base delle risultanze analitiche viene indicato il piezometro S7 utile ai rilievi della direzione di falda stagionali, e si conferma il piezometro S8 a valle dell'allevamento. A tal proposito, si dispone che, in seguito alla messa a dimora dei n. 2 piezometri previsti (uno in capo a Terre del Bio -bianco – e uno in capo al Consorzio -valle), dovranno essere effettuate per il primo anno verifiche della direzione di falda da tutti i piezometri (un rilevamento della falda ogni 3 mesi) in modo da avere uno studio globale del sito. Inoltre dovrà essere effettuata una analisi dei parametri stabiliti dal Piano di Monitoraggio. Successivamente, le analisi piezometriche sono disposte annualmente su tutti i piezometri, ad eccezione del piezometro S7 il quale resterà in essere solo per il controllo della direzione di falda e valutazioni connesse dei rapporti di prova. In seguito potrà essere richiesta la dismissione parziale o totale delle perizie sui piezometri intestati a Terre del Bio, che sarà valutata sulla base delle risultanze analitiche e delle disposizioni regionali in materia.

Il gestore Terre del Bio Soc. Agr. Sarà quindi responsabile dei piezometri S6, S7, S8, e di uno di nuova installazione ("bianco") e dovrà provvedere alle analisi come da Piano di Monitoraggio e Controllo.

Tali analisi devono essere eseguite in concerto con il gestore dell'impianto di trattamento, al fine di avere analisi rappresentative del sito effettuate nello stesso periodo.

Stoccaggio di effluenti palabili

Non sono presenti strutture per lo stoccaggio di effluenti palabili in quanto non prodotti dall'allevamento.

Cessione/Spandimento degli effluenti

Tutti i liquami prodotti dall'allevamento vengono ceduti a terzi in parte per la produzione di ammendante (compost) agricolo, che rispecchia i criteri fissati dal D.Lgs. 75/2010 e in parte per l'utilizzazione agronomica.

L'utilizzo agronomico in proprio dei liquami è gestito ai sensi della normativa settoriale, tramite Comunicazione di utilizzo agronomico.

Restano fermi tutti gli obblighi del gestore disposti dalla normativa di settore per l'utilizzo agronomico.

C3 - VALUTAZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO E POSIZIONAMENTO DELL'INSTALLAZIONE RISPETTO ALLE BAT

Restano invariati rispetto a quanto previsto nella Determinazione AIA n. Det-Amb-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i. tutti i Capitoli e relativi paragrafi non citati.

C3.1 – CONFRONTO CON LE BAT CONCLUSION - SETTORE ALLEVAMENTI

Assetto attuale

Come descritto nella Determinazione AIA n. Det-Amb-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i.

Assetto modificato con comunicazione del 17/11/2025

Le seguenti tecniche BAT sostituiscono le precedenti, a seguito della modifica che prevede la riattivazione dei bacini di stoccaggio.

BAT 17 – Emissioni da stoccaggio di liquame (vasche in terra – lagoni) - Emissioni in aria			
n.	Descrizione Tecnica	Applicazione e situazione aziendale	Valutazione dell'A.C.
BAT 17a	<u>Minimizzare il rimescolamento del liquame.</u>	Applicata Nei lagoni non è previsto	Applicata

		rimescolamento	
BAT 17b	<u>Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante.</u>	Applicata Attualmente nei lagoni avviene la formazione di un crostone naturale.	Applicata Da adeguare ai sensi del PAIR2030, entro le tempistiche previste dallo stesso

BAT 18 – Emissioni dai tubi e da depositi di stoccaggio liquami (vasca e/o lagone) - Emissioni nel suolo e nell'acqua			
n.	Descrizione Tecnica	Applicazione e situazione aziendale	Valutazione dell'A.C.
BAT 18a	<u>Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.</u>	Applicata I lagoni sono in numero e capacità tali da garantire lo stoccaggio degli effluenti prodotti, sia nella configurazione attuale che in quella futura (a maggior ragione in quanto i liquami inviati ai lagoni saranno minori). Sono inoltre installati piezometri, con obbligo di verifica annuale dell'acqua di falda, per controllare la possibilità di perdite dei lagoni.	Non Applicabile Non sono presenti vasche in cemento.
BAT 18b	<u>Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.</u>		Applicata
BAT 18c	<u>Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).</u>		Applicata Tutte le attrezzature e le tubazioni utilizzate sono a tenuta stagna.
BAT 18d	<u>Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o doppio rivestimento).</u>		Applicata
BAT 18e	<u>Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrane, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.</u>		Non Applicata
BAT 18f	<u>Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.</u>		Applicata Applicata tramite controllo periodico previsto dal PMC e analisi piezometriche.

BAT 19 – Trattamento in loco degli effluenti di allevamento *			
n.	Descrizione Tecnica	Applicazione e situazione aziendale	Valutazione dell'A.C.
BAT 19 a	<u>Separazione meccanica del liquame.</u>	Applicata Nell'impianto è attivo un impianto di compostaggio (punto f).	Non applicata Si effettuano altri tipi di trattamento.

BAT19 b	<u>Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto biogas</u>		Non applicata Si effettuano altri tipi di trattamento.
BAT19 c	<u>Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento</u>		Non applicata Si effettuano altri tipi di trattamento.
BAT 19 d	<u>Digestione aerobica (aerazione) del liquame</u>		Applicata Parte del liquame prodotto è direttamente inviato all'impianto di produzione ammendante.
BAT19 e	<u>Nitrificazione - denitrificazione del liquame</u>		Applicata Il processo di produzione ammendante sfrutta il processo biologico naturale di nitro-denitro con riduzione dei composti azotati (NH ₃ -N ₂ O) in N ₂ .
BAT19 f	<u>Compostaggio dell'effluente solido</u>		Applicata in parte Il processo di produzione ammendante si basa sul compostaggio di liquami, e non di effluenti solidi come previsto dalla BAT. Tuttavia il prodotto risulta essere compatibile con quello previsto dalla tecnica, ovvero un composto stabile con azoto in forma organica (circa 95%) e inodore.

*Il trattamento è effettuato da ditta terza e riportato qui per completezza dal momento che impianto e allevamento sono adiacenti e i contributi emissivi sono valutati congiuntamente.

BAT 20 – Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento			
Tecniche per la riduzione di azoto , fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque			
n.	Descrizione Tecnica	Applicazione e situazione aziendale	Valutazione dell'A.C.
BAT 20	<u>Adottare una combinazione delle tecniche riportate ai punti a-b-c-d-e-f-g-h della BAT</u>	Non Applicabile Lo spandimento non viene effettuato direttamente dall'Azienda. I liquami sono ceduti ad Azienda terza che effettua lo spandimento. I terreni sono quelli indicati nel Piano di Spandimento, in ottemperanza alle prescrizioni normative del Regolamento Regionale n. 2/2024.	Applicabile Nel caso di spandimento in proprio

BAT 21 – Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

Tecniche per la riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca da spandimento liquame			
n.	Descrizione Tecnica	Applicazione e situazione aziendale	Valutazione dell'A.C.
BAT 21 a	<u>Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione.</u> La sola frazione di liquido chiarificato, che per la sua natura non necessita di diluizione, è distribuito mediante sistema ad irrigazione a bassa pressione.	Applicata Lo spandimento avviene con una delle seguenti tecniche: - liquame chiarificato – fertirrigazione (punto a); - A raso in strisce (punto b.1); - Iniezione profonda (solchi chiusi) (punto d).	Applicabile Nel caso di spandimento in proprio
BAT21 b.1	<u>Spandimento a bande, con la tecnica dello spandimento a raso in strisce</u>		
BAT 21b.1	<u>Spandimento a bande, con la tecnica dello spandimento a con scarificazione</u>		
BAT 21 c	<u>Iniezione superficiale (solchi aperti)</u>		
BAT 21 d	<u>Iniezione profonda (solchi chiusi)</u> Lo spandimento dei fanghi estratti dal sistema di trattamento è effettuato mediante iniezione profonda in solco chiuso, con utilizzo di un sistema a botte con ripper.		
BAT 21 e	<u>Acidificazione del liquame</u>		

BAT 22 – Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento			
Tecniche per la riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca da spandimento			
n.	Descrizione Tecnica	Applicazione e situazione aziendale	Valutazione dell'A.C.
BAT 22	<u>Incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile.</u> L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato.	Non applicabile Si veda BAT 20.	Applicabile Nel caso di spandimento in proprio. Dalle tecniche dichiarate dalla Ditta si evince che circa il 70% dei liquami sarebbe interrato entro le 4 ore con la tecnica di iniezione profonda a solchi chiusi (n. BAT Tool)

Parametro	BAT - AEpL: Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)	Valore dichiarato dalla ditta (ore)	Valutazione dell'A.C.
Intervallo	0 - 4	70% liquame avviato a spandimento	Applicata in parte

		entro le 4 ore	
--	--	----------------	--

D - SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE – LIMITI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO**D2 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE**

Restano invariati rispetto a quanto previsto nella Determinazione AIA n. Det-Amb-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i. tutti i Capitoli e relativi paragrafi non citati.

D2.6.2 – PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE**BACINI DI STOCCAGGIO IN TERRA**

- 4-bis. in merito alle strutture di stoccaggio (lagoni) la ditta dovrà conservare presso l'allevamento o la sede amministrativa, e comunque rendere tempestivamente agli enti di controllo qualora richiesta, la documentazione attestante la **verifica di collaudo decennale** dei bacini di stoccaggio, svolta ai sensi della normativa di settore. La Relazione dovrà essere corredata di documentazione fotografica attestante l'avvenuta rimozione dei sedimenti dal fondo;
- 5-bis. verificare **mensilmente** lo stato di pulizia e la stabilità delle sponde, provvedendo alla rimozione delle sterpaglie se presenti. Registrare eventuali situazioni anomale e relativi interventi di ripristino;
- 6-bis. ogni anno, **entro il 15 Novembre**, i bacini di contenimento dovranno essere liberi da liquami almeno per un volume pari al liquame prodotto in 120 giorni sulla base della potenzialità effettiva in corso, oltre il volume di franco di sicurezza. Il livello può essere misurato tramite asta graduata o sistema alternativo utile allo scopo. Conservare idoneo materiale fotografico a conferma della verifica eseguita (rappresentativo dell'asta graduata o di altro sistema di misurazione) da rendere tempestivamente su richiesta degli enti di controllo

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.